

Giovanni Parise

Opus iustitiae pax

Saggi di diritto canonico
in memoriam del ven. Pio XII

Prefazione di S. Ecc. Rev.ma mons. Filippo Iannone, O.C.
Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi



EFFATA'
EDITRICE

© 2021 Effatà Editrice
Via Tre Denti, 1
10060 Cantalupa (To)

Tel. 0121.35.34.52
Fax 0121.35.38.39
info@effata.it
www.effata.it

ISBN 978-88-6929-708-3

Collana: *Comunicare l'assoluto*

Immagine di copertina: *La misericordia esalta il giudizio* (Gc 2,13). GHERARDI (1508-1556), *La Misericordia trattiene la Giustizia*, olio su tela, opera conservata presso l'Ufficio del Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Palazzo della Cancelleria (Città del Vaticano)

Grafica: Silvia Aimar, Laura Repetto

Stampa: Printbee.it – Noventa Padovana (Padova)

PREFAZIONE

di S. Ecc. Rev.ma mons. Filippo Iannone, O.C.
Arcivescovo Presidente del Pontificio Consiglio
per i Testi Legislativi

Il volume del dott. Giovanni Parise, che volentieri presentiamo, raccoglie alcuni suoi articoli inerenti l'ambito amministrativo canonico e diverse recensioni a recenti opere canonistiche. Come lui stesso precisa nella nota introduttiva, il libro si pone in continuità con una sua opera precedente *Nulla est charitas sine iustitia* ed è destinata ai cultori, agli studiosi e agli operatori del diritto canonico.

L'autore dedica il libro al venerabile Pio XII nel 145° anniversario della sua nascita, avvenuta a Roma il 2 marzo 1876 e lo intitola con il motto episcopale di Papa Pacelli *Opus iustitiae pax*. È lodevole l'aver dedicato un libro di diritto canonico al Papa che ha offerto contributi significativi allo sviluppo della scienza canonistica. Mi piace far riferimento ai suoi *Discorsi* alla Rota Romana e in particolare – per una certa attinenza al tema del libro del Parise – a quello del 1° ottobre 1942 sul senso della “certezza morale” richiesta per la pronuncia del giudice canonico. Un discorso nel quale con sintetica incisività riassume il risultato di secoli di elaborazione sia filosofica che giuridica su una materia delicata ed essenziale per l'affermazione della giustizia.

Qui, vorrei soffermarmi su un punto al quale si fa rapido cenno nel volume e che ritengo oggi di particolare attualità. Papa Francesco in un messaggio in occasione del centenario della promulgazione del Codice pio-benedettino ha sottolineato

il ruolo del diritto canonico nella Chiesa, ruolo necessario ed essenziale, sebbene strumentale alla missione della Chiesa di proclamare il Vangelo di Gesù Cristo. «La ricorrenza centenaria che quest'anno si celebra – ha scritto il Papa – dev'essere anche occasione per guardare all'oggi e al domani, per riacquisire e approfondire il senso autentico del diritto nella Chiesa, Corpo Mistico di Cristo, dove il dominio è della Parola e dei Sacramenti, mentre la norma giuridica ha un ruolo necessario, sì, ma di servizio» (*Messaggio in occasione del XVI Congresso Internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, 30 settembre 2017).

Parlare del senso autentico del diritto canonico rimanda, però, ad un altro tema importante, quello della pastoraltà del diritto canonico. Il tema – come sappiamo – è stato particolarmente caro a tutti i Sommi Pontefici a partire da S. Paolo VI. Il diritto canonico – ribadisce Papa Francesco – non è fine a sé stesso, ma ha una sua «pastoraltà», una «sua strumentalità in ordine alla *salus animarum* (cf can. 1752)»: per questo il sistema giuridico ecclesiastico è una «necessità per ossequio alla virtù della giustizia, che anche in Ecclesia dev'essere affermata e garantita».

Il Diritto Canonico si rivela così connesso con l'essenza stessa della Chiesa; fa corpo con essa per il retto esercizio del *munus* pastorale nella triplice accezione di *munus docendi, sanctificandi, regendi*. Nella Chiesa di Cristo – ci ha ripetuto il Concilio – accanto all'aspetto spirituale ed eterno, c'è quello visibile ed esterno. La chiara affermazione del §1 del canone 375, in base al quale i Vescovi «*pastores constituuntur, ut sint ipsi doctrinae magistri, sacri cultus sacerdotes et gubernationis ministri*» (cf. LG, 20c), vista alla luce di tutta la tradizione canonistica e del magistero del Vaticano II, mentre ci ribadisce l'intrinseca pastoraltà del diritto canonico, sta insieme a dirci che non sono pastorali soltanto i *munera docendi et sanctificandi*, ma con essi e non

meno di essi è ugualmente pastorale il *munus regendi*, che il Concilio più volentieri chiama “*pascendi*”, ricollegandolo al testo giovanneo che riporta il conferimento del primato di Pietro (cf. *Gv* 21, 17; anche *LG* 18; can. 331). L’ossequio all’ordinamento canonico, espresso nella osservanza delle sue norme, contribuisce alla crescita della comunione ecclesiale. Questa raggiunge infatti la sua pienezza quando i battezzati sono congiunti con Cristo «mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico» (*LG* 14b; can. 205). Quest’ultimo, infatti, mediante il corpo delle leggi canoniche, regola la vita e la missione della Chiesa, i doveri e i diritti dei suoi membri e quanto è necessario ed utile alla sua compagine visibile. Nasce da qui l’esigenza, tradotta dal Codice in obbligo, che «tutti conservino sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa» (can. 209 § 1); e l’azione apostolica sia condotta sempre nella comunione con la Chiesa (cf. can. 675 § 3). Un testo quello del canone 209 che dovrebbe essere sempre meditato da tutti i membri del popolo di Dio, pastori e fedeli.

In tal modo concepito, strutturato, interpretato ed applicato, il Diritto canonico, oltre a giovare alla Chiesa nell’adempimento della sua missione, acquista una dimensione di esemplarità per le società civili, spingendole a considerare il potere e i loro ordinamenti come un servizio alla comunità, nel supremo interesse della persona umana. Come al centro dell’ordinamento canonico c’è l’uomo redento da Cristo e divenuto con il battesimo persona nella Chiesa «con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri» (can. 96), così le società civili sono invitate dall’esempio della Chiesa a porre la persona umana al centro dei loro ordinamenti, mai sottraendosi ai postulati del diritto naturale, per non cadere nei pericoli dell’arbitrio o di false ideologie. I postulati del diritto naturale sono infatti validi in ogni luogo e per ogni popolo, oggi e sempre, perché dettati dalla *recta ratio*, nella quale, come

insegna S. Tommaso, sta l'essenza del diritto naturale: «*omnis lex humanitus posita intantum habet de ratione legis, inquantum a lege naturae derivatur*» (*Summa theologiae*, I-II, q. 95, a. 2).

La formazione di giuristi di qualità e in particolare di canonisti, è questione di grande importanza per la Chiesa e per la sua missione nel mondo contemporaneo. Pertanto, la pubblicazione di opere – come la presente – che tale formazione possono favorire è da accogliere con vivo compiacimento e ne va auspicata la diffusione.

Roma, 30 settembre 2020

+ Filippo Iannone

NOTA INTRODUTTIVA

A distanza di quasi tre anni dall'opera *Nulla est charitas sine iustitia*¹, mi accingo ad offrire il presente volume a tutti i cultori, gli studiosi e gli operatori del diritto canonico al fine di agevolare – pur nella consapevolezza che si tratti di modesto materiale – la consultazione e la conoscenza di miei scritti sul tema. Come l'appena citata precedente pubblicazione, anche la presente si suddivide in due sezioni: una prima, denominata *Studia*, che raccoglie alcuni articoli di stampo scientifico inerenti all'ambito amministrativo canonico e che si chiude con il commento ad una sentenza definitiva della Segnatura Apostolica; v'è poi una seconda, *Recensiones*, che invece riporta recensioni del sottoscritto alle più recenti e maggiori opere canonistiche.

Papa Francesco, rivolgendosi alla Plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, ha avuto modo di ribadire tutta l'importanza del diritto canonico nella vita e per la vita della Chiesa. Le parole del Santo Padre sono chiare ed inequivocabili, e una volta in più mostrano la fallacia del pensiero secondo il quale sussisterebbe un rapporto antitetico fra pastorale e diritto. Ebbene, il Sommo Pontefice così si è espresso:

È necessario riacquisire e approfondire il senso vero del diritto nella Chiesa, Corpo Mistico di Cristo, dove la preminenza è della Parola di Dio e dei Sacramenti, mentre la norma giuri-

¹ G. PARISE, *Nulla est charitas sine iustitia. Saggi di diritto canonico in memoriam del Card. Velasio De Paolis*, CS, ed. Tabula Fati, Chieti 2019.

dica ha un ruolo necessario, ma subordinato e al servizio della comunione. In questa linea è opportuno che il Dicastero aiuti a far riflettere su una genuina formazione giuridica nella Chiesa, che faccia comprendere la pastoralità del diritto canonico, la sua strumentalità in ordine alla *salus animarum* (can. 1752), la sua necessità per ossequio alla virtù della giustizia, che sempre deve essere affermata e garantita. [...] Far conoscere e applicare le leggi della Chiesa non è un intralcio alla presunta “efficacia” pastorale di chi vuol risolvere i problemi senza il diritto, bensì garanzia della ricerca di soluzioni non arbitrarie, ma veramente giuste e, perciò, veramente pastorali. Evitando soluzioni arbitrarie, il diritto diventa valido baluardo a difesa degli ultimi e dei poveri, scudo protettore di chi rischia di cadere vittima dei potenti di turno. Noi vediamo oggi in questo contesto di guerra mondiale a pezzetti, vediamo come sempre c’è la mancanza del diritto, sempre. Le dittature nascono e crescono senza diritto. Nella Chiesa non può succedere questo².

² FRANCESCO, disc. *ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, 21 febbraio 2020, in http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2020/february/documents/papa-francesco_20200221_testi-legislativi.html, data ultima consultazione: 16 marzo 2020. Il compianto grande canonista Card. Velasio De Paolis ebbe a sottolineare che «il diritto canonico stenta a trovare una sua collocazione all’interno della Chiesa, particolarmente oggi. Le ragioni sono molteplici. Da una parte, una ragione è certamente la concezione positivistica e quindi formalistica del diritto imperante oggi. Di fatto tale concezione è accettata in gran parte acriticamente all’interno della Chiesa e spesso da essa prende l’avvio anche il rifiuto del diritto nella stessa Chiesa. Da un’altra sponda la difficile collocazione del diritto nella Chiesa trova la sua radice in una tendenza spirituale disincarnata molto diffusa oggi; concezione che esalta la carità contro la giustizia; il carisma contro l’istituzione; lo Spirito e la profezia contro la Chiesa, l’istituzione e il sacerdozio ministeriale; la Chiesa della carità contro la Chiesa della giustizia. [...] Ciò che effettivamente sembra mancare oggi è una vera e seria filosofia e teologia del diritto, presupposti indispensabili per l’esatta comprensione del diritto e quindi anche del diritto della Chiesa» (V. DE PAOLIS, *L’attuazione della riforma del diritto penale canonico*, in J. CANOSA [a cura di], *I principi per la revisione del Codice di Diritto Cano-*

Eminente dottrina sottolinea come l'esigenza – pur nella sua strumentalità – del diritto nella Chiesa si fonda sulla missione della stessa³; tuttavia, va detto altresì che «il diritto della Chiesa, anche se nasce dalla missione ed è al servizio della missione, è anche un linguaggio umano e si inserisce in un contesto culturale umano. Esso è a servizio della missione da parte di una Chiesa che cammina nel tempo»⁴. Decisivo rimane sempre e primariamente il concetto di diritto che si assume: esso, infatti, non si identifica con la legge, che ne è invece la misura (sarebbe questa una visione positivista), poiché essa non conferisce i diritti, ma solamente li regola, misura ed ordina⁵. Pertanto, è sempre imprescindibile partire da una visione realista del diritto; solo così si può comprendere il peculiare posto ch'esso riveste nella vita e nella missione della Chiesa. Il Cardinale De Paolis osservava acutamente che «senza il senso della giustizia si perde anche il senso della gratuità, della misericordia e della carità. [...] La mancanza del senso della giustizia e della esigenza della riparazione dell'ordine violato è dannosa sia all'individuo che alla comunità. Non può fiorire la carità là dove manca il senso della giustizia»⁶.

Sembra, dunque, logica conseguenza che, se si desidera realmente che nella Chiesa si viva la misericordia insegnataci e mostrataci dal Signore Gesù, debba esserci necessariamente una sollecitudine verso la giustizia, un inderogabile impegno ed

nico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II, Giuffrè, Milano 2000, pp. 669-670).

³ Cf. DE PAOLIS, *Il diritto nella missione della Chiesa*, in L. SABBARESE (a cura di), *Opus humilitatis iustitia. Studi in memoria del Cardinale Velasio De Paolis*, vol. I, Urbaniana University Press, Roma 2020, p. 19.

⁴ *Idem*, p. 29.

⁵ *Idem*, p. 32.

⁶ DE PAOLIS, *Sanzioni penali, rimedi penali e penitenze nell'ordinamento canonico*, in D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano 2005, p. 207.

un improcrastinabile investimento in detto campo, strumentale certamente, ma anche, per l'appunto, imprescindibile. Serva da salutare monito per una riflessione quanto ebbe a scrivere De Paolis mentre era Segretario della Segnatura Apostolica, la quale fra le sue competenze annovera, come noto, pure quella di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia e sul funzionamento degli altri tribunali, il che rende le parole dell'Autore ancora più dense di significato. Egli così si esprime: «la giustizia oggi è in una situazione di emergenza. I pastori ne devono prendere coscienza e devono ritenere questo settore della vita della Chiesa, spesso nel passato trascurato, come una responsabilità primaria e personale»⁷.

Dedichiamo al venerabile Pio XII – nel 145° anniversario della sua nascita (egli infatti nacque a Roma il 2 marzo 1876) – questo studio, che si intitola con la citazione del profeta Isaia che quel Sommo Pontefice scelse come suo motto episcopale: «*Opus iustitiae pax*» (Is 32, 17). In modo sublime ed immediato, infatti, questo versetto ben riassume l'importante concetto che Papa Francesco ha voluto esternare nell'appena sopra riferito suo discorso: senza giustizia, senza che sia garantita, promossa e tutelata la virtù che insegna a dare a ciascuno il suo, difatti, la pace, come anche la carità e la misericordia, sono impossibili, perché private della loro base necessaria. D'altra parte, proprio citando questo versetto scritturistico tratto dal profeta Isaia, Benedetto XVI, in maniera tanto efficace, ebbe modo di mettere in risalto come lo stesso giudizio contenzioso amministrativo – che occupa gran parte degli studi che verranno di seguito presentati – sia espressione e strumento perché si realizzi e si tuteli, nella Chiesa, quell'ordine e quella giustizia che sono imprescindibili per la pace⁸.

⁷ DE PAOLIS, *Amministrazione della giustizia e situazione dei tribunali ecclesiastici*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 64 (2007), pp. 375-376.

⁸ «Quando non sia possibile comporre la controversia pacificamente, lo svolgimento del processo contenzioso amministrativo comporterà la

Essendo queste pagine che il Lettore avrà la bontà di sottoporre alla sua attenzione una sorta di continuazione della mia già precedentemente menzionata opera *Nulla est charitas sine iustitia*, gioverà allora riprendere qui subito di seguito l'*Introduzione*⁹ che come autore posi in apertura di quel mio lavoro.

Un sentito ringraziamento va a S. Ecc.za Rev.ma mons. Filippo Iannone, arcivescovo presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, per aver avuto la bontà di donare una sua prefazione, che conferisce valore e preziosità alla pubblicazione e che, di certo, sarà di vivo interesse per tutti i Canonisti.

L'auspicio è che l'opera di ricerca e di studio, pur compiuta dal sottoscritto modesto Autore, possa essere un contributo umile, ma certamente sincero, all'opera di giustizia nella Chiesa affinché si producano sempre più frutti di opere buone, al fine che si insaturi la pace, che, come insegna Isaia e come ci ricorda il ven. Pio XII col suo motto episcopale, deriva dalla pratica della virtù della giustizia.

Giovanni Parise

definizione giudiziale della controversia: anche in questo caso l'attività del Supremo Tribunale mira alla ricostituzione della comunione ecclesiale, ossia al ristabilimento di un ordine oggettivo conforme al bene della Chiesa. Solo questa comunione ristabilita e giustificata attraverso la motivazione della decisione giudiziale può condurre nella compagine ecclesiale ad una autentica pace e concordia. È quanto significa il noto principio: *Opus iustitiae pax*. Il faticoso ristabilimento della giustizia è destinato a ricostruire giuste e ordinate relazioni tra i fedeli e tra loro e l'Autorità ecclesiastica» (BENEDDETTO XVI, disc. *ai partecipanti alla plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, 4 febbraio 2011, in *AAS* 103 [2011], p. 118).

⁹ PARISE, *Nulla est charitas sine iustitia*, op. cit., pp. 13-20.